

Regolamento (UE) 2016/679
**“Regolamento in materia di protezione dei dati
personali”**
(GDPR, *General Data Protection Regulation*)



CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

e-mail segreteria@consorziovelia.com

documento in revisione 1 del 31/05/2022

SOMMARIO

“Regolamento in materia di protezione dei dati personali”	1
CONSORZIO DI BONIFICA VELIA	1
1. BREVI CENNI INTRODUTTIVI	3
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO	3
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) - (Art. 37 par. 1 lett. a) Reg. UE 679/2016).....	4
4. INCARICATI DEL TRATTAMENTO	4
5. AMMINISTRATORI DI SISTEMA (INTERNI ED ESTERNI).....	5
6. RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO - (ART. 28 REG. UE 679/16).....	5
7. I SOGGETTI ADDETTI ALL'ESECUZIONE.....	5
8. I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO	7
9. GLI INCARICATI.....	7
10. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO).....	8
11. PARERI DEL DPO.....	8
11.1 Pareri obbligatori.....	8
11.2 Pareri facoltativi.....	8
12. IL SERVIZIO ICT COMPETENTE (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY).....	9
13. IL GRUPPO DEI REFERENTI PRIVACY.....	9
14. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E RUOLO DPO.....	10
15. ANALISI DEL RISCHIO E MISURE PER PREVENIRE I RISCHI PRIVACY.....	11
16. REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO (art. 30 par. 1 Reg. UE 2016/679) E ANALISI DELL'IMPATTO.....	11
17. TRASPARENZA E DIRITTI DELL'INTERESSATO	11
17.1 Diritto di essere informato (trasparenza nel trattamento dei dati) - (Art. 13 Reg. UE 2016/679).....	11
17.2 Diritto di revoca del consenso - (Art. 13 Reg. UE 2016/679).....	12
17.3 Diritto di accesso ai dati – (Art. 15 Reg. UE 2016/679)	12
17.4 Diritto di rettifica - (Art. 16 Reg. UE 2016/679)	12
17.5 Diritto all'oblio - (Art. 17 Reg. UE 2016/679)	12
17.6 Diritto di limitazione del trattamento - (Art. 18 Reg. UE 2016/679)	13
17.7 Diritto alla portabilità - (Art. 20 Reg. UE 2016/679)	13
17.8 Diritto di rivolgersi all'autorità Garante per la protezione dei dati personali - (Art. 77 Reg. UE 2016/679 e art. 140-bis ss. D.Lgs. 136/2003 ss.mm.ii.)	13
18. ESERCIZIO DEI DIRITTI	13

1. BREVI CENNI INTRODUTTIVI

La protezione dei dati personali trattati dal **Consorzio di Bonifica Velia** rientra tra gli impegni di fondamentale importanza. L'entrata in vigore del **Regolamento (UE) 2016/679** "Regolamento in materia di protezione dei dati personali" (RGPD, in inglese GDPR, General Data Protection Regulation), cui il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) è stato adeguato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha fornito l'opportunità per conformare ulteriormente le attività svolte nel Consorzio ai principi di trasparenza e tutela dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti gli interessati, quali dipendenti, collaboratori, contribuenti, utenti o fornitori. Il Consorzio ha così predisposto un "**Modello Organizzativo per la Privacy**" che qui si riporta nelle sue linee generali, finalizzato ad analizzare tutti i trattamenti di dati, organizzarli in modo funzionale e gestirli in sicurezza e trasparenza. Il Regolamento (UE) 2016/679, recepito dal Decreto Legislativo 101/2018 detta una complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione dei dati personali, prevedendo molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che trattano dati personali, ivi compresi i Consorzi di bonifica. Per dare attuazione ai suddetti obblighi ed adempimenti, occorre riformulare l'assetto delle responsabilità tenuto conto della specifica organizzazione del **Consorzio di Bonifica Velia**.

Il regolamento europeo individua diverse figure che intervengono nei trattamenti di dati personali effettuati dalle organizzazioni, ciascuno con funzioni e compiti differenti.

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento: ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è **CONSORZIO DI BONIFICA VELIA** – C.F. 80021580651- Sede legale Località Piano della Rocca, Complesso Diga Alento, 84060 Prignano Cilento (SA) ITALIA, nella persona del legale rappresentante e Presidente pro tempore, e-mail segreteria@consorziovelia.com .

Le informazioni sono rese anche ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 70/2003 "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico".

Con il termine di titolare del trattamento identifichiamo la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Il titolare

Il Titolare dei trattamenti di dati personali, ai sensi dell'art. 4 n. 7 e art. 24 del Regolamento, è l'Ente, cui spetta **l'adozione di misure** tecniche e organizzative adeguate a garantire in modo dimostrabile che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento. Spetta pertanto in particolare all'Ente: **adottare**, nelle forme previste dal proprio ordinamento, gli interventi normativi necessari, anche con riferimento alle disposizioni del Codice per la protezione dei dati personali; **designare** il Responsabile della protezione dei dati; **designare** i soggetti delegati all'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali; **effettuare**, a mezzo della struttura competente, apposite verifiche sulla osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso i profili relativi alla sicurezza informatica, in collaborazione con il DPO designato; **istruire** i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali. **Notifica** al Garante eventuali violazioni dei dati personali ai sensi dell'Art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679.

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) - (Art. 37 par. 1 lett. a) Reg. UE 679/2016)

Il Titolare ha ritenuto **necessario nominare il Responsabile della protezione dei dati personali** (RPD, o in inglese DPO "Data Protection Officer") ai sensi dell'art. 37, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 2016/679 ("trattamento effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali"), **che agisce in sinergia con il team "privacy" interno**, un organismo formato da competenza giuridiche, organizzative ed informatiche.

Il **DPO Responsabile della Protezione dati** (RPD/DPO- Data Protection Officer), ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679 è: **Audit atque Resolvit s.r.l.** via F.Ciatti n.39 06124 Perugia – (PG)- e-mail marco@marcoradicchi.org, che potrà essere contattato per qualsiasi esigenza correlata al trattamento dei dati personali di tutti gli interessati.

Il Responsabile della protezione dei dati (di seguito anche Data Protection Officer o DPO) rappresenta la figura prevista dagli artt. 37 e ss. del regolamento, che ne disciplinano compiti, funzioni e responsabilità.

4. INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Il "**Modello Organizzativo Privacy**" prevede che ciascun dipendente/collaboratore del Titolare tratti solamente i dati indispensabili per svolgere le proprie mansioni, in funzione dell'organizzazione interna e soprattutto delle finalità indicate e proposte all'interessato (principio cd di "limitazione della finalità e minimizzazione dei dati", art. 5, par. 1, lett. b) e c) del Reg. (UE) 2016/679. Pertanto, è stata predisposta una suddivisione settoriale dei trattamenti, per aree omogenee di "Incaricati del trattamento", vincolandolo i dipendenti/collaboratori preposti a ciascuna area ad un ambito specifico di trattamento. A tal fine, "**by design**", prevede che il dipendente/collaboratore potrà accedere dalla propria postazione informatica solo ai dati indispensabili per svolgere le proprie mansioni. La **designazione alle specifiche aree di trattamento** avviene per il tramite del "**Registro delle attività di trattamento**", documento interno che individua puntualmente l'ambito di trattamento e conferisce l'autorizzazione in merito agli addetti preposti all'area medesima. Il dipendente/collaboratore ha altresì ricevuto un regolamento interno sull'uso degli strumenti informatici e delle regole di condotta, sia etiche che procedurali, su tutte le informazioni alle quali accede in virtù della sua specifica mansione. Per garantire in maniera efficace l'adeguamento ai principi in materia di trattamento dei dati personali, il Titolare mette a disposizione in modo sistematico corsi di formazione ed aggiornamento in materia ai propri dipendenti/collaboratori che, in virtù delle proprie mansioni, svolgono trattamenti di dati personali.

Con la funzione di responsabile del trattamento è intesa la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile è la figura intesa come soggetto "terzo" di cui al n. 10 del comma 1 art. 4 del Regolamento.

5. AMMINISTRATORI DI SISTEMA (INTERNI ED ESTERNI)

Il Titolare utilizza sistemi informatici per gestire e organizzare la propria attività. I soggetti con il permesso di "Amministratore" interni al Consorzio sono specificatamente nominati e formati. Anche le Società esterne specializzate che accedono a dati consortili sono specificatamente nominate Responsabili Esterni o Amministratori di Sistema Esterni ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679.

I fornitori di servizi informatici esterni sono scelti con particolare attenzione alla professionalità non solo tecnica ma anche del rispetto e della protezione dei dati.

6. RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO - (ART. 28 REG. UE 679/16)

In linea di principio il Titolare gestisce internamente quasi tutte le attività di trattamento. I casi di affidamento a terzi di alcune attività che implicano un trattamento di dati sono opportunamente indicati nel "Registro delle attività di trattamento" e segnalate all'interno delle singole informative. In questi casi il rapporto con il soggetto terzo è disciplinato con contratto di nomina a "Responsabile Esterno del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679.

Con il presente documento Il **Consorzio di Bonifica Velia: definisce** il proprio ambito di titolarità, **delega** al Direttore Generale ed ai dirigenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normative, **indica i compiti** assegnati al DPO esterno designato, **individua la figura di referente** designato della struttura con la quale il Responsabile per la Protezione dei Dati collabora sia per acquisire procedure, modelli organizzativi e competenze, sia per promuovere ed indicare migliorie e adeguamenti alle modalità di trattamento dei dati.

Inoltre, **stabilisce ruoli e competenze** del servizio ICT (Information Communication Technology) nell'ambito del trattamento dell'organizzazione e protezione dei dati; stabilisce altresì i compiti e il ruolo del Gruppo dei referenti privacy; **definisce**, infine, i criteri generali da rispettare nell'individuazione dei soggetti autorizzati a compiere le operazioni di trattamento, delineando il complessivo ambito delle responsabilità, come sintetizzato nello schema di seguito riportato.

7. I SOGGETTI ADDETTI ALL'ESECUZIONE

I **dirigenti**, ciascuno per il proprio ambito di competenza, **sono designati quali soggetti addetti all'esecuzione** degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali effettuati dal Consorzio di Bonifica in attuazione del regolamento: Relativamente ai trattamenti di dati personali riguardanti più strutture si applica il criterio della prevalenza. Di seguito, sono indicati i **compiti affidati ai soggetti addetti all'esecuzione: verificare la legittimità** dei trattamenti di dati personali effettuati dalla struttura di riferimento; **disporre**, in conseguenza alla verifica di cui alla lett. a) le modifiche necessarie al trattamento perché lo stesso sia conforme alla normativa vigente ovvero disporre la cessazione di qualsiasi trattamento effettuato in violazione alla stessa; **adottare soluzioni di privacy by design e by default; tenere costantemente aggiornato il registro** delle attività di trattamento per la struttura di competenza; **predisporre le informative** relative al trattamento dei dati personali nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento; **individuare i soggetti autorizzati** a compiere operazioni di trattamento (incaricati) fornendo agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata in aderenza alle indicazioni contenute nel presente

documento, ed in particolare, facendo espresso richiamo alle policy in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali; **predisporre ogni adempimento organizzativo** necessario per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa; **provvedere, anche tramite gli incaricati, a dare riscontro alle istanze degli interessati inerenti l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa; disporre l'adozione dei provvedimenti** imposti dal Garante; **collaborare con il DPO** al fine di consentire allo stesso l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate; **adottare, se necessario, specifici Disciplinari tecnici di settore**, anche congiuntamente con altri con altri Soggetti delegati all'attuazione, per stabilire e dettagliare le modalità di effettuazione di particolari trattamenti di dati personali relativi alla propria area di competenza; **individuare**, negli atti di costituzione di gruppi di lavoro comportanti il trattamento di dati personali, i soggetti che effettuano tali trattamenti quali incaricati, specificando, nello stesso atto di costituzione, anche le relative istruzioni; **garantire al Responsabile del Servizio competente** in materia di sistemi informativi e al DPO i necessari permessi di accesso ai dati ed ai sistemi per l'effettuazione delle verifiche di sicurezza, anche a seguito di incidenti di sicurezza; **effettuare preventiva valutazione d'impatto** ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nei casi in cui un trattamento, allorché preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; **consultare il Garante**, in aderenza all'art. 36 del Regolamento e nelle modalità previste dal par. 3.1 lett. b), nei casi in cui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenta un rischio residuo elevato; **richiamare obbligatoriamente nei contratti di sviluppo di software e piattaforme**, la policy in materia di sviluppo delle applicazioni, disponendo che il mancato rispetto dei requisiti ivi previsti equivale a grave inadempimento, con facoltà per il Consorzio di Bonifica di risoluzione del contratto; designare i Responsabili del trattamento. **Segnalare al Titolare eventuali violazioni dei dati personali per una tempestiva comunicazione al Garante.** Nell'attuazione dei compiti sopraindicati i soggetti delegati possono acquisire il parere del DPO nei casi e con le modalità specificate nel seguito. Fermo restando che la responsabilità delle attività sopraindicate rimane in ogni caso in capo al soggetto delegato attuatore, in ragione del fatto che non sono ascrivibili a funzioni di direzione, coordinamento generale e controllo, in base ai principi generali relativi all'istituto della delega. Tali compiti sono delegabili: ai quadri responsabili di Settore; al dirigente competente in materia di sistemi informativi; Dirigente competente in materia di sistemi informative. Al Dirigente competente in materia di sistemi informativi spetta, inoltre: l'adozione di policy in materia di privacy e sicurezza informatica, con particolare riferimento all'utilizzo, alla sicurezza delle risorse informatiche e allo sviluppo delle applicazioni informatiche, da aggiornare periodicamente, ogni qualvolta l'evoluzione tecnica o normativa lo renda necessario; la sottoscrizione degli atti di richiesta e di consultazione preventiva al Garante; la sottoscrizione degli atti di notifica e la comunicazione delle violazioni dei dati personali all'autorità di controllo ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento. La segnalazione, per quanto di propria competenza, al Titolare le violazioni dei dati personali ai fini della notifica, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, al Garante per la protezione dei dati personali.

8. I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Sono designati responsabili del trattamento di dati personali i soggetti esterni all'amministrazione che siano tenuti, a seguito di convenzione, contratto, verbale di aggiudicazione o provvedimento di nomina, ad effettuare trattamenti di dati personali per conto del titolare. Pertanto, qualora occorra affidare un incarico comportante anche trattamenti di dati personali, la scelta del soggetto deve essere effettuata valutando anche l'esperienza, la capacità e l'affidabilità in materia di protezione dei dati personali del soggetto cui affidare l'incarico, affinché lo stesso soggetto sia in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. Attesa la natura negoziale delle designazioni dei responsabili del trattamento, questa deve essere effettuata all'interno di contratti o convenzioni e, in ogni caso, in costanza di formazione del rapporto contrattuale, in aderenza ai fac-simile messi a disposizione dalla struttura competente in materia di privacy.

9. GLI INCARICATI

Sono autorizzati al compimento alle operazioni di trattamento dei dati i soggetti delegati attuatori di cui al precedente paragrafo ed i soggetti da loro delegati ai sensi della presente disciplina, che conformano i loro trattamenti alle policy in materia di protezione dei dati personali e alle istruzioni di seguito riportate. I dati sono trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento; sono verificati legittimità e correttezza dei trattamenti, verificando, in particolare, i rischi che gli stessi presentano e la natura dei dati personali da proteggere. Sono, altresì, autorizzati tutti i soggetti che effettuino operazioni di trattamento, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e che operano sotto la diretta autorità del Titolare o dei soggetti delegati. Tali soggetti devono essere da questi formalmente autorizzati. Gli incaricati sono quindi designati: tramite individuazione nominativa (nome e cognome) delle persone fisiche. In questo caso occorre specificare, per ciascun nominativo, i trattamenti che lo stesso è autorizzato ad effettuare; tramite assegnazione funzionale della persona fisica alla unità organizzativa di minori dimensioni, qualora la persona fisica effettui tutti i trattamenti individuati puntualmente per tale unità. La designazione scritta deve inoltre contenere le istruzioni impartite agli incaricati del trattamento. Tali istruzioni, oltre a riguardare eventuali aspetti di dettaglio da diversificare in relazione alle specificità dei singoli trattamenti, devono quanto meno contenere un espresso richiamo alle policy del Consorzio di Bonifica in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali.

10. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 **prevede l'obbligo per gli Enti pubblici di designare il Responsabile della protezione dei dati** (Data Protection Officer, di seguito DPO). Specificatamente, sono di seguito indicati i compiti del DPO come riportati negli art.37 e ss del suddetto regolamento, conformati alla precipua organizzazione del Consorzio di Bonifica. **Il DPO informa e fornisce consulenza al Consorzio** in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con il supporto del referente designato dalla struttura; **sorveglia l'osservanza della normativa** in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche del Consorzio di Bonifica in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; **coopera con il Garante** per la protezione dei dati personali; **funge da punto di contatto per l'Autorità Garante** per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettua, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; **partecipa allo svolgimento delle verifiche di sicurezza** svolte dal Responsabile del servizio ICT (Information Communication Technology) competente, ne concorda le modalità e, sulla base dei risultati, stabilisce eventuali azioni correttive; **promuove la formazione di tutto il personale** del Consorzio di Bonifica in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica; **partecipa alla gestione degli incidenti di sicurezza** supportando il titolare, il responsabile al trattamento e il dirigente competente in materia di sistemi informativi; **formula gli indirizzi per realizzazione del Registro delle attività di trattamento** di cui all'art. 30 del Regolamento. **Fornisce i pareri obbligatori e facoltativi** richiesti dalle strutture secondo quanto specificato di seguito.

11. PARERI DEL DPO

Il DPO fornisce il proprio parere in ordine alla legittimità e alla correttezza dei trattamenti di dati personali sulle istanze che le strutture del Consorzio di Bonifica presentano.

11.1 Pareri obbligatori

Devono essere obbligatoriamente richiesti pareri in ordine a: **individuazione delle misure** che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali che l'Ente intende adottare ai fini della tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo dell'Ente, anche a seguito di incidenti di sicurezza o analisi dei rischi; **adozione di policy e disciplinari** in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni, **redazione e aggiornamento dei disciplinari tecnici** con impatto sulla sicurezza delle informazioni; **individuazione di misure poste a mitigazione del rischio delle criticità emerse** dall'analisi dei rischi, che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali; **incidenti sicurezza**.

11.2 Pareri facoltativi

Possono essere inoltre richiesti, se ritenuti utili, pareri in ordine a: **progettazione di nuove applicazioni** o modifica sostanziale di quelle esistenti, in aderenza al principio della privacy by design e by default; **valutazione d'impatto** sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento 2016/679; **valutazione dell'eventuale pregiudizio che l'accesso civico** potrebbe comportare agli interessi dei controinteressati, nella misura in cui questi afferiscono alle tutele dei loro dati personali ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis e, in via generale, del Regolamento UE n. 679/2016; **opposizione formulata dai controinteressati** nella misura in cui

questa sia riferibile ad elementi afferenti alla protezione dei dati personali, valutando la probabilità e la serietà del danno agli interessi degli oppositori. Le richieste di parere devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica marco@marcoradicchi.org nelle modalità che saranno stabilite dal Consorzio di Bonifica. **Possono presentare le richieste di parere** i soggetti delegati attuatori o i dirigenti delegati in base ai principi generali relativi all'istituto della delega. I pareri sono espressi nel rispetto delle seguenti codifiche: **NC: acronimo di "non conformità"**, nei casi in cui siano rilevati elementi di non conformità alla normativa e alle policy in materia di protezione dei dati personali; **OS: acronimo di "osservazione"**, nei casi in cui vi siano elementi di miglioramento che garantiscono una maggiore aderenza alla normativa e alle policy in materia di protezione dei dati personali, non costituendo vincolo di attuazione; **PO: acronimo di "positivo"**, nei casi in cui siano prospettati elementi valutati come conformi alla normativa e alle policy regionali in materia di protezione dei dati personali. Nei casi in cui il DPO esprima pareri "NC" e "OS" il soggetto delegato attuatore deve formalizzare, nelle medesime forme utilizzate dal DPO per l'espressione del parere, le motivazioni che giustificano l'esecuzione dell'attività o l'implementazione della soluzione tecnologica, in contrasto alle indicazioni fornite dal DPO. I pareri espressi dal DPO sono conservati agli atti del soggetto delegato.

12. IL SERVIZIO ICT COMPETENTE (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)

Il Servizio competente in materia di sistemi informativi, ovvero di sicurezza informatica, svolge un ruolo di supporto al DPO in tema di risorse strumentali e di competenze. Al fine di adeguare le funzioni assegnate con la designazione della nuova figura del DPO è necessario prevedere per il Servizio i compiti di seguito meglio specificati: **individua le misure più adeguate ed efficaci per la tutela della riservatezza**, integrità e disponibilità del patrimonio informativo dell'Ente. Tutte le soluzioni che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali sono sottoposte a parere preventivo obbligatorio del DPO, come ad esempio per la redazione delle linee guida in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali e per la redazione ed aggiornamento dei disciplinari tecnici trasversali; condivide le evidenze dell'analisi dei rischi con il DPO, il quale fornisce parere obbligatorio sulle misure poste a mitigazione del rischio che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali; provvede, ogni qualvolta venga avvertito un problema di sicurezza a: **attivare la struttura cui sono demandati compiti relativi alla gestione degli incidenti di sicurezza**, assicurando la partecipazione del DPO; **individuare misure idonee al miglioramento della sicurezza** dei trattamenti dei dati personali, previo parere obbligatorio del DPO; segnalare al Dirigente competente in materia di sistemi informativi le violazioni dei dati personali ai fini della notifica, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, al Garante per la protezione dei dati personali; svolge verifiche sulla puntuale osservanza della normativa e delle policy in materia di sicurezza delle informazioni e di trattamento di dati personali, prevedendo la partecipazione del DPO e realizza le verifiche specifiche richieste dello stesso; promuove la formazione di tutto il personale del Consorzio di Bonifica in materia di sicurezza informatica, anche attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all'interno del Consorzio di Bonifica, coordinandosi con le azioni promosse dal DPO.

13. IL GRUPPO DEI REFERENTI PRIVACY

Costituisce attuazione dei principi di informazione e sensibilizzazione del Regolamento europeo n. 679/2016 la **costituzione di un gruppo permanente di referenti privacy che assicuri un presidio per le strutture del Consorzio di Bonifica** per quel che concerne gli adempimenti continuativi, lo studio e l'approfondimento degli aspetti normativi, organizzativi

e procedurali, derivanti anche delle nuove disposizioni normative.

Il Gruppo di referenti ha i seguenti compiti: **attuare**, per le strutture di appartenenza, le misure adeguate ed efficaci per la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo come individuate dal Consorzio di Bonifica, anche a seguito di analisi ed approfondimenti all'interno del Gruppo dei referenti privacy; **coordinare** il puntuale aggiornamento delle designazioni degli amministratori di sistema all'interno delle Direzioni/strutture di appartenenza e la **costante verifica dei privilegi assegnati** agli amministratori già designati; effettuare la ricognizione costante, a mezzo del Registro, dei trattamenti di dati personali effettuati dalle strutture di appartenenza, servendosi di risorse e competenze messe all'uopo a disposizione dal soggetto delegato attuatore o dal dirigente dallo stesso delegato; **fornire supporto alle verifiche di sicurezza** svolte dal Servizio ICT (Information Communication Technology) e/o dal DPO; provvedere alla revisione e all'aggiornamento dei Disciplinari **Tecnici**; coordinare le richieste di parere al DPO dei soggetti delegati attuatori di propria afferenza nei casi e con le modalità previsti dal presente documento.

14. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E RUOLO DPO

Con specifico riferimento alla normativa in materia di trasparenza, si ritiene opportuno disciplinare la necessaria interazione tra il DPO, le strutture del Consorzio di Bonifica, e il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.). Il D.L. 97/2016, di modifica del D.lgs. 33/2013 ha introdotto **l'istituto dell'accesso civico "generalizzato", che attribuisce a "chiunque" il "diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni**, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

L'esercizio di tale diritto è sottomesso ai limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis" del d.lgs. n. 33/2013). L'art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuna domanda di accesso generalizzato, l'amministrazione debba verificare l'eventuale esistenza di controinteressati, eccetto i casi in cui la richiesta di accesso civico abbia ad oggetto dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge come obbligatoria. **Il DPO funge da supporto alle strutture competenti sulle singole richieste di accesso nella fase di individuazione dei soggetti da ritenersi controinteressati** e comunque per tutti gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali inerenti le richieste di accesso civico generalizzato.

Il DPO funge altresì da supporto al R.P.C.T. nei casi di riesame di istanze di accesso negato o differito a tutela dell'interesse alla protezione dei dati personali. **Il DPO, inoltre, su richiesta delle strutture, esprime proprio parere in ordine alla valutazione dell'eventuale pregiudizio che l'accesso potrebbe comportare agli interessi dei controinteressati**, nella misura in cui questi afferiscono alle tutele dei loro dati personali ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis e, in via generale, del Regolamento UE n. 679/2016. **Il DPO, su richiesta delle strutture, formula il proprio parere, entro tre giorni, in ordine all'opposizione formulata dai controinteressati** nella misura in cui questa sia riferibile ad elementi afferenti alla protezione dei dati personali, valutando la probabilità e la serietà del danno agli interessi degli oppositori. Sulla scorta di tale parere le strutture competenti sulle singole richieste di accesso effettueranno il bilanciamento tra gli interessi asseritamente lesi e la rilevanza dell'interesse conoscitivo della collettività che la richiesta di accesso mira a soddisfare.

15. ANALISI DEL RISCHIO E MISURE PER PREVENIRE I RISCHI PRIVACY

Secondo i principi della c.d. "accountability" (responsabilizzazione) spetta al Titolare implementare una serie di misure – organizzative, fisiche, giuridiche, tecniche ed informatiche – volte a prevenire il rischio di violazione dei diritti e delle libertà personali degli interessati. Per raggiungere questo obiettivo viene effettuata una costante analisi dei rischi, in funzione dei trattamenti, degli strumenti utilizzati, della tipologia e della mole di dati trattati.

16. REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO (art. 30 par. 1 Reg. UE 2016/679) E ANALISI DELL'IMPATTO

Il "Modello Organizzativo Privacy" prevede un'attenta e costante analisi dei rischi per il trattamento dei dati personali, individuati per ciascuna attività o servizio erogato attraverso un "Registro delle attività di trattamento" ai sensi dell'art. 30 par. 1 Reg. (UE) 2016/679.

Il "Registro delle attività di trattamento" è uno strumento operativo che contiene elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 30 del Reg. (UE) 2016/679, in quanto consente di effettuare una prima analisi dei rischi per i diritti e la libertà degli interessati, collegate a ciascun trattamento (PRE DPIA). Analizzata l'attività di trattamento svolta dal Titolare, si ritiene che ad oggi non vi siano attività a rischio tale da necessitare una specifica valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 Reg. (UE) 2016/679 (DPIA). L'analisi su rischi informatici e sulle infrastrutture hardware e software consorziali e sulle misure informatiche di adeguamento è stata realizzata sia dagli Amministratori di Sistema consorziali con appositi tool e check list (es. circolare Agid 2/2017) sia da un'azienda esterna specializzata che eroga l'assistenza, che ha effettuato un audit approfondito con test di sicurezza. Gli esiti dell'indagine hanno permesso ai tecnici consorziali di migliorare ulteriormente le misure di protezione dai cyber attacchi e dalle minacce informatiche, gradatamente e proporzionalmente al rischio per i diritti e le libertà degli interessati. Le misure – organizzative, fisiche, giuridiche, tecniche ed informatiche – programmate ed attuate per abbattere i rischi "privacy" dell'interessato sono illustrate nell'apposita sezione del "Registro delle attività di trattamento" e nei relativi allegati informatici.

17. TRASPARENZA E DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Titolare, anche in questa sede, ritiene fondamentale informare gli interessati dell'esistenza di alcuni diritti in materia di protezione dei dati personali.

17.1 Diritto di essere informato (trasparenza nel trattamento dei dati) - (Art. 13 Reg. UE 2016/679)

L'interessato ha diritto di essere informato su come il Titolare tratta i suoi dati personali, per quali finalità e sulle altre informazioni previste dall'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679. A tale fine, il Titolare ha predisposto dei processi organizzativi che permettono, all'atto di acquisizione o richiesta dei dati personali, il rilascio di un modello di informativa creato "ad hoc" a seconda della "categoria di interessati" a cui l'interessato stesso appartiene (dipendente, consorziato, fornitore ecc.). Questo documento permette di informare adeguatamente tutti i soggetti cui i dati si riferiscono su come venga effettuato il trattamento da parte del Titolare. Il modello di informativa potrà essere richiesto con apposita domanda a quest'ultimo. In ogni caso il DPO è a disposizione dell'interessato per ogni ulteriore spiegazione sul contenuto e sulle modalità di esercizio di tale diritto.

17.2 Diritto di revoca del consenso - (Art. 13 Reg. UE 2016/679)

L'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento per tutti quei trattamenti il cui presupposto di legittimità è una sua manifestazione di consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento precedente.

17.3 Diritto di accesso ai dati – (Art. 15 Reg. UE 2016/679)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, Reg. UE 2016/679 e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. L'interessato ha il diritto di richiedere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

17.4 Diritto di rettifica - (Art. 16 Reg. UE 2016/679)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo nonché, tenendo conto delle finalità del trattamento, di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti.

17.5 Diritto all'oblio - (Art. 17 Reg. UE 2016/679)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali: se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, se l'interessato revoca il consenso, se non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento di profilazione, se i dati sono stati trattati illecitamente, se vi è un obbligo legale di cancellarli, se i dati sono relativi a servizi web resi a minori senza il relativo consenso. La cancellazione può avvenire salvo che sia prevalente il diritto alla libertà di espressione e di informazione, che siano conservati per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

17.6 Diritto di limitazione del trattamento - (Art. 18 Reg. UE 2016/679)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento: quando ha contestato l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo, se sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, mentre al Titolare non sono più necessari, se l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21 par. 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

17.7 Diritto alla portabilità - (Art. 20 Reg. UE 2016/679)

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare del trattamento ed ha il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti qualora il trattamento si sia basato sul consenso, sul contratto e se il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento e che tale trasmissione non leda il diritto di terzi.

17.8 Diritto di rivolgersi all'autorità Garante per la protezione dei dati personali - (Art. 77 Reg. UE 2016/679 e art. 140-bis ss. D.Lgs. 136/2003 ss.mm.ii.)

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 136/2003 ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

18. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per l'esercizio effettivo dei suoi diritti l'interessato può chiedere informazioni al Titolare o al DPO, oppure compilare adeguatamente la modulistica di accesso che gli viene messa a disposizione sul sito web del Consorzio (www.consorziovelvia.com) alla Sezione "GDPR – Privacy" o presso la sede del Consorzio di Bonifica. Il modulo potrà essere così inviato al Titolare o al DPO agli indirizzi sopra riportati, ai sensi della normativa vigente.